

PROGETTO COFINANZIATO DALL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLA REGIONE TOSCANA – Art. 2 Comma 1 lettera i) *“Incentivi per l'utilizzo del TPL nell'area urbana di Firenze”*

Indice generale

ART. 1 OGGETTO DELL' ACCORDO	5
ART. 2 BENEFICIARI.....	6
2.1 Soggetti ammessi all'agevolazione	6
2.2 Soggetti esclusi dall'agevolazione	6
2.3 Decadenze dall'accesso all'agevolazione, sospensioni, reintegri e altri casi.	6
2.4. Monitoraggio dell'utilizzo dell'agevolazione	7
2.5 Condizioni per l'agevolazione.....	7
2.6 Modalità di verifica degli aventi titolo e rendicontazione.....	7
ART. 3 DURATA DELL' ACCORDO. DURATA DELL' AGEVOLAZIONE ED EFFICACIA DEL DIRITTO A VIAGGIARE	8
ART. 4 DATI AGGREGATI E STATISTICHE	8
ART. 5 DIRITTI CONSUMATORI E UTENTI.....	8
ART. 6 RISORSE FINANZIARIE	9
6.1 Oneri per l'esecuzione dell'Accordo.....	9
6.2 Corrispettivo da riconoscere ad AT e soglie di rendicontazione.....	9
6.3 Monitoraggio oneri derivanti dall'Accordo.....	10
6.4 Modalità di pagamento	11
ART. 7. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO	12
7.1 Funzioni e composizione.....	12
7.2 Eventuale avvio di nuovo processo negoziale.....	13
ART. 8 ESTENSIONE E SPONSORIZZAZIONI	13
8.1 Eventuale estensione della sperimentazione.....	13
8.2 Sponsorizzazioni	13
ART. 9 CONFLITTO DI INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	13
ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
ART. 11 CONTROVERSIE	14

Schema di accordo “Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell’Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2024-2025”

tra

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata per la firma da, nata a il residente per la carica presso la sede dell’ente, nella sua qualità di Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma – Osservatorio Mobilità,

e

Università degli Studi di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01279680480, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, rappresentata per la firma da, nata a il, residente per la carica in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, nella sua qualità di legale rappresentante,

e

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, C.F. 94164020482 e Partita IVA n.05913670484 con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, rappresentata per la firma da, nato a..... il domiciliato per la carica in Viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze nella sua qualità di legale rappresentante,

e

Comune di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01307110484 con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio Piazza della Signoria 1, rappresentato per la firma da, nato a il, domiciliata/o presso la sede comunale di cui sopra, nella sua qualità di, come stabilito con

e

Autolinee Toscane S.p.A (“AT”) con sede legale in Borgo S. Lorenzo, Viale del Progresso n. 6, 50032 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ratp Dev Italia s.r.l., rappresentata nel presente atto da nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

Premesse

Richiamati:

- la legge regionale 42/1998 avente ad oggetto “Norme per il trasporto pubblico locale “;
- la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche, che disciplina il sistema regionale per il diritto allo studio universitario e istituisce l’Azienda DSU;
- il Regolamento europeo 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- il Piano regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 12/02/2014, n. 18, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale e accessibile mediante il link www.regione.toscana.it/priim;
- il "Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale della Regione Toscana" sottoscritto tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. in data 10 agosto 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Firenze, in data 13 agosto 2020 (“Contratto di concessione”) e la DGR n. 860 del 9 agosto 2021 che prevede quale data di avvio del servizio il 1 novembre 2021;
- il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A., con decorrenza dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2034, che all’art.17, c. 2 statuisce che «La Regione, ai sensi del presente Contratto, riconosce nel confronto annuale CER/PEF normalizzato, come disposto all’allegato 10 (Matrice dei rischi), le quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione»;
- la Convenzione di concessione tra Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A., e il contratto per la gestione delle linee del sistema tranvia di Firenze stipulato tra Tram di Firenze S.p.A. e GEST S.p.A. e i successivi accordi per la tariffazione integrata con il TPL su gomma;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1385 del 11 dicembre 2017 che approva lo Schema di Protocollo di intesa fra Regione Toscana, Università toscane e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'avvio e lo sviluppo del Progetto Carta regionale unica dello studente universitario finalizzata a regolare l'accesso ai servizi per lo studente ed in particolare stabilisce che tale Carta dovrà garantire ulteriori facilitazioni tra cui, elencato al primo posto, il trasporto pubblico;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 25 giugno 2018 che approva uno schema di Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 9 luglio 2018 da Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Comune di Firenze e ONE Scarl, per l'attivazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in Area fiorentina per gli studenti universitari toscani evidenziando tra gli altri, l'impegno dell'Università degli Studi di Firenze a individuare le opportune coperture finanziarie a garantire la fattibilità del progetto e rimandando la definizione delle modalità più operative ad una specifica e successiva convenzione;
- il decreto dirigenziale n. 14216 del 12/9/2018 che approva il primo schema di convenzione di cui sopra, valido per l'A.A. 2018-2019, convenzione sottoscritta dalla parti e marcata temporalmente in data 28/09/2018 (numero seriale 3943bb520be50cb6);
- la DGR n. 1038 del 5 agosto 2019 che ritiene prioritario dare continuità al sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo fiorentino fino al 31 ottobre 2022, confermando il mandato a predisporre specifico atto convenzionale annuale che dettagli i rapporti e le modalità operative, prevedendone l'obbligatorietà per il soggetto che gestirà il servizio di TPL su gomma a partire dal 1 gennaio 2020;
- i decreti dirigenziali:
 - n. 15216 del 17 settembre 2019 che approva lo schema di convenzione per l'A.A. 2019-2020, convenzione sottoscritta e marcata temporalmente in data 03/10/2019 (Numero seriale: 524169effe53e424);
 - n. 17628 del 30 ottobre 2020 che approva lo schema di convenzione per l'A.A. 2020-2021, convenzione sottoscritta e marcata temporalmente in data 20 novembre 2020 (Numero seriale: 48627c14ac41f8d9);
 - n. 18890 del 29 ottobre 2021 che approva lo schema di convenzione per l'A.A. 2021-2022, convenzione sottoscritta e marcata temporalmente in data 12 novembre 2021 (Numero seriale: 55901456392a4cc7);
- la DGR n. 854 del 25 luglio 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo "Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2022-2023" tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda per il Diritto allo studio Universitario, Comune di Firenze e Autolinee Toscane S.p.A., per proseguire nell'A.A. 2022-23 nell'attuazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze;
- la DGR n. 593 del 29 maggio 2023 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo integrativo tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda per il Diritto allo studio Universitario, Comune di Firenze e Autolinee Toscane S.p.A. per rimodulare fino al 20 settembre 2023 la durata dell'Accordo per l'accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze nell'A.A. 2022-23 prevedendo altresì, in considerazione del maggior numero di studenti registrati in piattaforma di Autolinee Toscane e quindi abilitati a fruire del TPL, risorse aggiuntive a favore di AT rispetto agli oneri preventivati nel vigente Accordo per l'anno accademico 2022/2023, pari a euro 1.500.000,00 IVA compresa, a carico, in parti eguali di 500.000,00 euro ciascuna, di Università, Regione Toscana e Comune di Firenze;
- la legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", in particolare l'articolo 1, c.2 per cui ai consumatori e utenti "*sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.*" e la necessaria occorrenza di coerenza dell'Accordo con quanto ivi disposto;
- l'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, sottoscritto in data 17 febbraio 2020 tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente all'interno del quale sono programmate una serie di misure da porre in essere ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

- l'Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale del 20/07/2020 n. 907 e dal Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00244 del 11/08/2020 e sottoscritto il 15/09/2020;
- il Protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Comune di Firenze denominato "Piano straordinario di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria – Agglomerato di Firenze", approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale del 18 aprile 2023 n. 422/2023 e dal Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00181 del 18 aprile 2023;
- l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma del 2020, sottoscritto in data 08/08/2023 fra la Regione Toscana ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente Accordo in ordine alla concessione di contributi per la sostituzione dei veicoli oggetto delle limitazioni immatricolati nei Comuni dell'agglomerato di Firenze;
- l'Atto integrativo all'Accordo sottoscritto il 15/09/2020 (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze approvato, rispettivamente, con deliberazioni di Giunta Regionale del 25/09/2023 n. 1125 e del 16/10/2023 n. 1203 e con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00487 del 17/10/2023 e sottoscritto fra Regione Toscana e Comune di Firenze il 26/10/2023;

VISTA la Deliberazione n. 1147 del 09/10/2023 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo fra Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Azienda Regionale DSU; Comune di Firenze e Autolinee Toscane per l'implementazione del "Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2023-2024" che ha permesso di dare continuità all'intervento di agevolazione dell'accesso al trasporto pubblico locale attivato negli anni precedenti.

VISTA la Deliberazione n. 467 Dell'11/10/2023 del Comune di Firenze con cui la Giunta comunale ha approvato lo schema di Accordo citato al punto precedente,

CONSIDERATO che, al fine di garantire il mantenimento dell'agevolazione tariffaria per gli studenti universitari fiorentini anche per l'anno accademico 2024-2025, l'Università di Firenze, Regione Toscana e Comune di Firenze hanno manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo, che preveda la compartecipazione degli Enti e il contributo volontario degli studenti nell'entità definita dall'Università degli Studi di Firenze, dando mandato al Comitato Tecnico Trasporti di predisporre una proposta tecnica che individui budget, modalità di calcolo del corrispettivo, durata dell'agevolazione e sua estensione in termini di potenziali utenti.

Richiamato l'art. 7 dell'accordo precitato approvato con la DGR n. 1147 del 09/10/2023 recante "Funzionamento del Comitato Tecnico" che stabilisce che detto comitato svolga fra l'altro le seguenti funzioni: effettuare il monitoraggio continuativo dell'erogazione del servizio, realizzare la survey prevista dall'art. 2.4 (ai fini del monitoraggio della fruizione del servizio) e realizzare le attività istruttorie propedeutiche alla eventuale integrazione, modifica e aggiornamento dell'accordo.

VISTI i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Trasporti tenutesi tra novembre 2023 ed aprile 2024 agli atti del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca.

VISTA la DGR n. 784 del 01/07/2024 con la quale la Giunta Regionale ha anticipato gli indirizzi ad ARDSU limitatamente all'adesione all'Accordo sul "Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2024/25", disponendo che, laddove sussistano le condizioni per il rinnovo della convenzione anche per l'AA 2024/2025, ARDSU partecipi alla convenzione predetta e che i costi complessivi (per borsisti e non borsisti) che l'Azienda DSU potrà sostenere per il rinnovo di detta convenzione non dovranno in ogni caso essere superiori a 500.000,00 euro;

VISTA la Deliberazione n. 799 del 08/07/2024 con la quale la Giunta regionale: a) ha dato mandato ai settori competenti di attivarsi per la definizione, insieme agli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda per il Diritto allo studio Universitario, Comune di Firenze e Autolinee Toscane S.p.A. che stabilisca le modalità operative per la fruizione agevolata del servizio di TPL da parte degli studenti dell'Università di Firenze iscritti all'anno accademico 2024/25; b) ha stabilito che, al fine di sostenere gli oneri dell'agevolazione, Regione Toscana parteciperà con risorse pari a 600.000,00 Euro; c) ha prenotato le predette risorse a favore di Autolinee Toscane S.p.a., a copertura degli oneri previsti a carico della Regione Toscana per il proseguimento dell'iniziativa e la sottoscrizione del suddetto Accordo 2024-2025.

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data __/__/2024 alla presenza della Regione Toscana, Comune di Firenze, ARSDU, Università degli Studi di Firenze e Autolinee Toscane S.p.a., in cui sono state condivise le caratteristiche della proposta tecnica per l'elaborazione del nuovo Accordo per l'accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell'Ateneo fiorentino per l'Anno Accademico 2024-2025;

VISTA la Deliberazione n. _____ del __/__/2024 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema del presente Accordo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 2024;

VISTA la Deliberazione n. ... del del Comune di Firenze con cui la Giunta comunale ha approvato lo schema del presente Accordo, dando atto che l'iniziativa relativa alle agevolazioni per gli studenti universitari rientra negli obiettivi dell'Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) sottoscritto con la Regione Toscana e finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze: SCHEDA n. 5, art. 2, co. 1, lett. i) "*Incentivi per l'utilizzo del TPL nell'area urbana di Firenze*" - CUP H19I23000580001 - che prevede iniziative per incentivare l'utilizzo del TPL da parte di categorie di utenti che gravitano nell'area fiorentina, fra cui gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze, per l'acquisto di abbonamenti di lunga durata in cui vi sia una compartecipazione all'acquisto;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana2024 con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo;

Considerati i principi di sostenibilità e inclusione che ispirano la programmazione delle politiche in materia di mobilità per gli studenti;

Vista la molteplicità delle Parti e l'opportunità di individuare specificatamente le attività svolte da ciascuno;

Preso atto che il presente schema di Accordo è stato condiviso nei contenuti tra i soggetti firmatari;

Tenuto conto che le Parti confermano che:

- a) le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- b) di voler dare effettuazione al presente Accordo alle condizioni in essa indicate;

tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione di un'agevolazione che consente la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana fiorentina (autobus di linea adibiti a trasporto pubblico locale, sistema tramviario, servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze) a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università degli Studi di Firenze (Università) nell'anno accademico 2024-2025, di cui al successivo Art. 2 Beneficiari.

Per poter fruire dell'agevolazione, devono essere soddisfatte le condizioni indicate al punto 2.5

L'agevolazione è potenzialmente compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, esclusi eventuali benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la presente agevolazione.

L'agevolazione rientra negli obiettivi del richiamato Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) sottoscritto con la Regione Toscana finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze: SCHEDA n. 5, art. 2, co. 1, lett. i) "*Incentivi per l'utilizzo del TPL nell'area urbana di Firenze*" - CUP H19I23000580001 - che prevede iniziative per incentivare l'utilizzo del TPL da parte di categorie di utenti che gravitano nell'area fiorentina, fra cui gli studenti universitari dell'Ateneo di Firenze, per l'acquisto di abbonamenti di lunga durata in cui vi sia una compartecipazione all'acquisto;

Il soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana si impegna a svolgere questo servizio in conformità a quanto previsto nei relativi atti di regolazione del servizio vigenti e di futura adozione.

ART. 2 BENEFICIARI

2.1 Soggetti ammessi all'agevolazione

Per tutto il periodo indicato dall'art. 3, sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo precedente, gli studenti immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Firenze, per l'A.A. 2024-2025, a:

- corsi di laurea triennale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea specialistica a ciclo unico,
- corsi di laurea specialistica,
- corsi di laurea di vecchio ordinamento (prima del D. M. 3 novembre 1999, n. 509),

2.2 Soggetti esclusi dall'agevolazione

Per l'A.A. 2024-2025 non sono ammessi all'agevolazione gli studenti iscritti a:

- Corsi di Dottorato
- Master di primo e secondo livello
- Scuole di specializzazione
- Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, Piano formativo 24 crediti (c.d. pf24).
- Corsi singoli
- Erasmus incoming

2.3 Decadenze dall'accesso all'agevolazione, sospensioni, reintegri e altri casi.

In caso di decadenza, sospensioni, reintegri e qualunque ulteriore variazione del diritto all'accesso all'agevolazione da parte degli studenti, l'Università dovrà tempestivamente comunicare le variazioni ad AT che effettuerà le opportune modifiche al titolo variato. Eventuali disservizi conseguenti alla comunicazione tardiva, non pervenuta entro il giorno in cui la variazione si è verificata, da parte dell'Università non potranno essere imputati ad AT.

2.4 Monitoraggio dell'utilizzo dell'agevolazione

Al fine di verificare l'effettivo utilizzo del titolo di viaggio da parte degli studenti che hanno aderito all'iniziativa, come previsto anche dall'Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) sottoscritto con la Regione Toscana finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze relativamente agli "*Incentivi per l'utilizzo del TPL nell'area urbana di Firenze*", è necessario un monitoraggio della fruizione del servizio. Il monitoraggio è effettuato attraverso la compilazione di un questionario on line da parte dello studente che verrà definito dal Comitato di cui all'art. 7 e sottoposto agli studenti che hanno aderito all'iniziativa da parte dell'Università degli Studi di Firenze.

2.5 Condizioni per l'agevolazione

Al fine di fruire del titolo di viaggio agevolato, gli studenti regolarmente iscritti all'a.a. 2024-2025 dovranno:

- A) Essere registrati sulla piattaforma di AT (shop.at-bus.it) come "Studente" o "Studente ISEE", compilando il campo "*nome dell'istituto*" con la parola "UNIFI";

- B) Per gli over 26, che secondo disciplina tariffaria non possono essere considerati Studenti, sarà sufficiente l'iscrizione alla piattaforma come "ordinario" o come "ISEE";
- C) A partire dalla data del 21 settembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 o alla precedente data nella quale si esaurisca il budget disponibile, ai sensi del successivo art. 6.3, gli studenti con le caratteristiche di cui sopra e appartenenti alle *white list*, come descritte all'articolo 2.6. inviate dall'Università di Firenze ad AT su base settimanale, potranno acquistare i seguenti titoli sul webshop di AT (shop.at-bus.it) nella Categoria "FIRENZE Urbano":
- UniFi Convenzione 24/25 BASE (€ 65,00), nel seguito denominato anche "BASE";
 - UniFi Convenzione 24/25 RIDOTTO (€ 50,00), nel seguito denominato anche "RID".

AT si impegna a comunicare settimanalmente all'Università il numero degli studenti e studenti ISEE registrati in piattaforma e che, pertanto, risultano avere diritto al titolo di viaggio. I dati trasmessi dovranno essere dettagliati per tipologia di agevolazione sottoscritta (Studente; Studente ISEE; Ordinario; ISEE) *ed in base alle loro caratteristiche individuali (ISEE, età, residenza in Toscana o non)*.

Il termine del 30 novembre 2024 di cui alla precedente lettera C) sarà prorogato, su richiesta degli Enti sottoscrittori (Regione, Università, Comune e ARDSU) e di comune accordo tra essi, qualora vi sia l'esigenza di consentire una maggior partecipazione all'iniziativa, nel caso in cui ad esempio non sia raggiunto il numero massimo di studenti aderenti coperti dalle risorse stanziare.

Le istituzioni firmatarie si impegnano a pubblicizzare sui rispettivi siti web ufficiali e presso i propri uffici a contatto con il pubblico le modalità di utilizzo della agevolazione di cui al presente articolo.

2.6 Modalità di verifica degli aventi titolo e rendicontazione

L'università dovrà trasmettere settimanalmente ad Autolinee Toscane le *white list* in formato excel, contenenti l'elenco di tutti gli iscritti (lista completa e non solo la parte incrementale) all'anno accademico 2024-2025 come da specifica tecnica riportata in allegato (allegato1).

Autolinee Toscane, nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 30 novembre 2024, trasmetterà ai soggetti sottoscrittori, per decadi e mensili, i report in formato excel che riporteranno, per ogni riga:

1. Data della vendita
2. Ora della vendita
3. Codice Fiscale
4. Profilo AT (Studente; Studente ISEE; Ordinario; ISEE)
5. Codice prodotto venduto (BASE o RID)
6. Importo riscosso (65 o 50 Eur)
7. Importo titolo annuale (a seconda del profilo AT, sarà riportato l'importo per Ordinario 342,80, ISEE 287,50, Studente 278,70, Studente ISEE 221,20)
8. Quota compensazione, data dalla differenza tra importo di cui al precedente punto 7 e importo di cui al precedente punto 6.

I report consentiranno di monitorare il raggiungimento delle soglie stabilite all'articolo 6.2.

Considerata la variabilità dei numeri di matricola che non identificano in modo permanente gli studenti, per i controlli a bordo si utilizzerà unicamente il codice fiscale (tramite tessera sanitaria o carta di identità elettronica).

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO. DURATA DELL'AGEVOLAZIONE ED EFFICACIA DEL DIRITTO A VIAGGIARE

Il presente Accordo decorrerà dal 1 ottobre 2024 fino al 31 luglio 2025, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6.2.

L'agevolazione decorre dal giorno di acquisto dei titoli su Webshop di AT (shop.at-bus.it) nella Categoria "FIRENZE Urbano", e termina alla scadenza dell'accordo, salvo nell'occorrenza di cui al successivo articolo 6.2.

ART. 4 DATI AGGREGATI E STATISTICHE

L'Università, in collaborazione con il soggetto gestore del TPL su gomma, si impegna a fornire, agli uffici regionali e ad ARDSU, statistiche e dati aggregati sulle adesioni all'iniziativa oggetto del presente Accordo e altre caratteristiche rilevanti ai fini del più corretto eventuale monitoraggio o adeguamento del servizio di trasporto pubblico locale.

ART. 5 DIRITTI CONSUMATORI E UTENTI

Con riferimento alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in particolare l'articolo 1, c. 2, le informazioni, esaustive e comprensibili, relative alla Carta dello studente (caratteristiche tecniche e di funzionamento, eventuale tossicità, modalità d'impiego) e all'agevolazione oggetto del presente Accordo saranno consegnate al beneficiario in forma scritta unitamente alla Carta dello studente; a tal fine l'Università degli Studi di Firenze si impegna a redigere un'adeguata informativa.

Unitamente ad essa sarà consegnata al beneficiario anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 26 del Reg. (UE) 2016/679, redatta nel caso in accordo con le parti interessate al trattamento dei dati personali di cui al successivo "Art. 10 Trattamento dei dati personali".

Le istituzioni firmatarie, sui rispettivi siti web ufficiali, pubblicano le informative di cui sopra, fornendo eventualmente anche informazioni sotto forma di FAQ (Risposte a domande frequenti) nonché il presente atto.

ART. 6 RISORSE FINANZIARIE

6.1 Oneri per l'esecuzione dell'Accordo

Gli oneri a carico dei soggetti sottoscrittori derivanti dall'esecuzione del presente Accordo sono valutati complessivamente in 2.200.000,00 euro (duemilioniduecentomilaeuro/00). L'importo sopra indicato è comprensivo di IVA ed eventuale ogni altro onere o imposta dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in riferimento all'esecuzione del presente Accordo, ed è così ripartito:

- 600.000,00 Euro a carico di Regione Toscana;
- 600.000,00 Euro a carico del Comune di Firenze;
- 500.000,00 Euro a carico dell'Università degli Studi di Firenze;
- 500.000,00 Euro erogate all'Università dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

A tali risorse si aggiungeranno poi, in misura variabile a seconda del numero di studenti che sottoscrivono l'agevolazione e del tipo di agevolazione sottoscritta (BASE o RIDOTTA), le risorse derivanti dai pagamenti effettuati dai singoli studenti.

Il corrispettivo riconosciuto ad AT è costituito dalla somma degli importi corrisposti dai singoli studenti direttamente ad AT e dalle risorse (in parte o per intero) messe a disposizione dalle istituzioni che aderiscono all'accordo.

Le modalità di computo del predetto importo sono state individuate, in accordo fra le parti nell'ambito della riunione del Comitato tecnico del 22.04.2024, del 29.01.2024 e successivamente confermate nell'incontro del 06.05.2024 del Gruppo tecnico di lavoro costituito da rappresentanti dell'Università di Firenze, del Comune di Firenze, dell'ARDSU, della Regione Toscana e di Autolinee Toscane s.p.a. e dai successivi atti deliberativi degli Enti, e sono riportate nel verbale della seduta del Comitato tecnico del 22.04.2024, del 29.01.2024 e ed in quello del predetto Gruppo di lavoro del 06.05.2024 entrambi agli atti del settore regionale competente in diritto allo studio universitario. Nelle specifiche occorrenze di seguito individuate all'art. 6.2 il corrispettivo è quantificato sulla base dell'applicazione del modello elaborato dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo per l'a.a. 2022/2023, aggiornato con le tariffe in vigore dal 1 agosto 2023, con le risultanze della survey condotta a cavallo del dicembre 2023 e gennaio 2024 sugli studenti aderenti alla convenzione, con le percentuali di studenti ISEE e non ISEE e over 26 effettivamente rilevate sul portale di AT. Pertanto, nell'ottica di mantenere quanto più possibile la stessa disponibilità di agevolazioni verso gli studenti, è stato concordato in via eccezionale di rivedere alcuni parametri del modello, come indicato qui di seguito:

- compensazione retrocessione a Tram pari a 0,457 Euro sia per studenti ISEE che non ISEE;
- quantificazione utilizzo occasionale del TPL pari a 0,1 viaggi settimanali;
- costo biglietto singolo calcolato come da carnet e pari a 1,55 Euro.

Considerato che le tariffe dei titoli di viaggio, come previsto dall'art.8 del Contratto di Concessione tra la Regione Toscana e Autolinee Toscane, avrebbero dovuto essere aggiornate a partire dal mese di luglio 2024, si evidenzia che tale mancato aggiornamento sarà gestito anche per il presente accordo secondo quanto previsto dalla D.G.R. 465 del 15/04/2024.

6.2 Corrispettivo da riconoscere ad AT e soglie di rendicontazione

Nel calcolo del corrispettivo da riconoscere ad AT viene preso a riferimento un valore soglia per l'applicazione di una convenzione a valore forfettario in deroga al calcolo puntuale della compensazione secondo gli importi del sistema tariffario vigente. Il valore soglia adottato pari a € 2.680.000 viene mutuato dalla convenzione stipulata a favore degli studenti dell'Università di Firenze per l'A.A. 2022-2023 e per gli anni accademici precedenti a partire dall'A.A. 2018/2019.

L'importo da riconoscere ad AT per il servizio di trasporto varia a seconda del numero di studenti che aderiscono all'agevolazione e delle loro caratteristiche individuali (ISEE, età, residenza in Toscana o non).

Importi riconosciuti per il servizio di trasporto

L'importo è quantificato in funzione del numero di studenti che aderiscono alla agevolazione e delle loro caratteristiche individuali.

a) Se il valore dei titoli di viaggio agevolati rilasciati agli studenti, calcolato in base ai profili ed ai titoli previsti dalla disciplina tariffaria vigente, risulta inferiore o uguale a € 2.680.000,00 il corrispettivo riconosciuto ad AT sarà pari al prezzo complessivo dei titoli rilasciati agli studenti computati in base alle tariffe della disciplina tariffaria (Ordinario € 342,80, ISEE € 287,50, Studente € 278,70, Studente ISEE € 221,20).

b) Se il valore dei titoli di viaggio agevolati rilasciati agli studenti, calcolato in base ai profili ed ai titoli previsti dalla disciplina tariffaria vigente, risulta maggiore di € 2.680.000,00, il corrispettivo sarà individuato, facendo ricorso al modello di calcolo definito nei CT della convenzione dell'anno accademico 2022/2023 (aggiornato con le nuove tariffe della disciplina tariffaria) ed applicato al numero di studenti ISEE, non ISEE e over 26 aderenti alla agevolazione effettivamente rilevato sulla piattaforma di AT:

- b1. qualora l'esito del modello, calcolato sulla base degli studenti aderenti, individui un corrispettivo inferiore o uguale a € 2.680.000,00, il valore riconosciuto ad AT rimarrà pari a € 2.680.000,00;
- b2. qualora, grazie ad un numero di studenti aderenti più elevato, l'esito del modello individui un corrispettivo superiore a € 2.680.000,00, il corrispettivo riconosciuto ad AT sarà quello calcolato sulla base del modello sopra menzionato fino al raggiungimento della soglia massima di risorse disponibili definita all'articolo 6.1.

Nel caso in cui la totalità degli studenti che abbiano aderito alla agevolazione corrisponda ad un valore calcolato secondo disciplina tariffaria che non superi complessivamente € 2.921.200,00, allora la durata del diritto a viaggiare sarà estesa fino alla data del 30 settembre 2025, in considerazione del fatto che nel caso a) il corrispettivo viene commisurato al prezzo di titoli in disciplina tariffaria la cui durata è annuale.

Nel caso in cui dalla rendicontazione relativa alla chiusura delle vendite sul sito AT al 30 novembre 2024 (o all'eventuale successivo termine prorogato secondo quanto previsto all'art. 2.5) la partecipazione degli studenti fosse tale che le somme dovute a compensazione (al netto di quelle versate dagli studenti) risultassero inferiori a quelle messe a disposizione dagli Enti (€ 2.200.000,00) allora queste ultime saranno opportunamente rimodulate, tenendo conto del corrispettivo da riconoscere ad AT secondo quanto previsto ai precedenti punti a) e b), al fine di non avere una sovracompenrazione e tenuto conto di quanto riportato al successivo punto 6.4.

6.3 Monitoraggio oneri derivanti dall'Accordo

Per il calcolo della soglia massima di erogazione dell'agevolazione bisognerà tenere in conto il valore delle risorse degli Enti pari a € 2.200.000,00 oltre al valore della raccolta avvenuta dagli studenti e compararlo con i valori del modello elaborato dal Comitato Tecnico ex art. 7 dell'Accordo per l'anno accademico 2024-2025 aggiornato con le nuove tariffe della disciplina tariffaria.

Resta fermo che nel modello, durante la fase di adesione, sarà aggiornata la numerosità di studenti ISEE e non ISEE e degli studenti over 26 effettivamente osservata in base alle adesioni al fine del calcolo del numero massimo di adesioni finanziabili con le risorse messe a disposizione dagli enti aderenti da quelle e derivanti dalla contribuzione studentesca.

AT si impegna a implementare un sistema di monitoraggio delle adesioni al fine di segnalare tempestivamente il raggiungimento di soglie di utilizzo delle risorse disponibili al fine di interrompere le sottoscrizioni, ove necessario.

Più precisamente dovrà essere tempestivamente segnalato il raggiungimento delle seguenti soglie:

- a) 70% dell'importo di 2.200.000,00;
- b) 80% dell'importo di 2.200.000,00;
- c) 90% dell'importo di 2.200.000,00;

AT dovrà, sulla base delle informazioni del sistema di monitoraggio e della consultazione del sistema di vendita, interrompere la sottoscrizione dei titoli agevolati di cui al presente accordo al momento in cui l'acquisto di un ulteriore abbonamento esaurisca il budget disponibile. Nessuna compensazione ulteriore sarà dovuta ad AT nel caso di superamento del budget disponibile.

6.4 Modalità di pagamento

Il corrispettivo pari a € 2.200.000,00 dovuto ad Autolinee Toscane s.p.a. sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) € **357.333,00** pari a 40 giorni del valore di soglia minima della convenzione a copertura del periodo dal 20 settembre al 31 ottobre, entro il 31 ottobre 2024;
- 2) € **800.000,00** entro il 31 dicembre 2024;
- 3) € **1.042.667,00** entro il 31 gennaio 2025.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna a coprire gli oneri per l'esecuzione del presente Accordo:

- a) con risorse proprie pari a € 500.000,00 (cinquecentomila euro/00);
- b) con le risorse finanziarie, pari a € 500.000,00 (cinquecentomila euro/00), trasferite all'Università degli Studi di Firenze da ARDSU, destinate a coprire prioritariamente l'agevolazione degli studenti borsisti, in seconda istanza degli studenti con ISEE inferiore a 25.000,00 euro e residualmente tutti gli altri nella misura massima pari a 500.000,00 (cinquecentomila euro/00).

Università degli Studi di Firenze, Regione Toscana e Comune di Firenze provvederanno al versamento del corrispettivo di loro competenza previa emissione di regolare fattura da parte di AT a seguito di comunicazione da parte degli enti.

Per il corrispettivo di cui al punto 1), AT emetterà fattura all'Università di Firenze; per il corrispettivo di cui al punto 2), AT emetterà fattura al Comune di Firenze per euro 600.000,00 ed a Regione Toscana per euro 200.000,00. Per il corrispettivo di cui al punto 3), AT emetterà fattura all'Università di Firenze e a Regione Toscana sulla base degli esiti della rendicontazione al 30 novembre 2024.

ARDSU dovrà trasferire all'Università le somme di cui alla precedente lettera b) entro e non oltre il 20 gennaio 2025 in modo da permettere a quest'ultima di effettuare il pagamento ad AT.

Nel caso in cui, dalla rendicontazione relativa alla chiusura delle vendite sul sito di AT **al 30 novembre 2024** (o all'eventuale successivo termine prorogato secondo quanto previsto all'art. 2.5), la partecipazione degli studenti fosse tale che le somme dovute a compensazione (al netto di quelle versate dagli studenti) risultassero inferiori alla somma delle risorse di cui ai punti 1) e 2), AT provvederà alla restituzione al Comune di Firenze e alla Regione Toscana della quota parte non dovuta; qualora risultassero superiori alla somma delle risorse di cui ai punti 1) e 2) ma inferiori al totale di Euro 2.200.000,00, l'importo di cui al punto 3) sarà opportunamente rimodulato in proporzione al fine di non avere una sovracompensazione. Nei casi suddetti gli Enti provvederanno alla ripartizione degli oneri in proporzione alle quote inizialmente stabilite secondo quanto riportato al punto 6.1. ed alla eventuale restituzione di quanto dovuto a quegli Enti la cui anticipazione abbia ecceduto la quota di competenza come da ultimo determinata.

I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi tutti perentori; eventuali danni dovuti a ritardi saranno attribuiti al soggetto inadempiente e legittimeranno AT al recesso anticipato dall'Accordo.

ART. 7. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO

7.1 Funzioni e composizione

Al fine di operare il coordinamento delle azioni relative all'attuazione del presente Accordo, è costituito un Comitato Tecnico per svolgere le seguenti funzioni:

1. promuovere azioni di informazione relative alla promozione e diffusione del servizio;
2. effettuare il monitoraggio continuativo dell'erogazione del servizio;
3. realizzare la survey prevista dall'art. 2.4, anche definendone i quesiti conformemente alla finalità della stessa per il progetto FI6.1.2g "Servizi di mobilità sostenibile e intelligente e incentivazione al TPL" nell'ambito del "PON METRO 2014/2020" e con il consenso di tutti i partecipanti;
4. assumere determinazioni congiunte in merito alla sicurezza, qualità e sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti, oggetto del presente Accordo;
5. proporre le azioni di miglioramento che si rendessero necessarie;
6. realizzare le attività istruttorie propedeutiche alla eventuale integrazione, modifica e aggiornamento del presente Accordo.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 12 rappresentanti complessivi, due per ciascuna istituzione pubblica, e due per Autolinee Toscane S.p.A.; in particolare da il/la:

1. Responsabile della struttura regionale competente in diritto allo studio universitario, in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico, per Regione Toscana;
2. Responsabile della struttura regionale competente nella gestione del servizio di TPL su gomma, per Regione Toscana;
3. Direttore di ARDSU o suo delegato;
4. Responsabile dell'Area interventi monetari e relazioni con il pubblico", di ARDSU o suo delegato;
5. Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali, per Università degli Studi di Firenze, o suo delegato;
6. Responsabile dell'Unità di Processo "Progettazione e Sviluppo dei Servizi agli Studenti", per Università degli Studi di Firenze;
7. Responsabile in materia di Gestione Tramvia, Servizio Gestione Tramvia, Direzione Sistema Tramviario Metropolitano, per il Comune di Firenze;
8. Responsabile P.O. Supporto Amministrativo Contabile Mobilità, Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per il Comune di Firenze;
9. Responsabile Area Commerciale Sviluppo e Tecnologie per Autolinee Toscana S.p.A.;
10. Responsabile Area Comunicazione Marketing e Brand per Autolinee Toscana S.p.A.

e prevede inoltre la partecipazione di n. 2 studenti indicati dai rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo e di ARDSU i cui nominativi saranno indicati dall'Università degli Studi di Firenze e ARDSU con successive comunicazioni ufficiali.

Ciascuna istituzione comunica ufficialmente alle altre istituzioni i nominativi dei propri rappresentanti nominati.

Il Comitato nella prima seduta di insediamento prenderà atto dei componenti nominati.

I rappresentanti della Regione Toscana sono previamente individuati dai rispettivi Direttori delle Direzioni generali competenti, secondo quanto definito nella legge regionale n. 1/2009, art. 7, lettera K.

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Coordinatore. Durante la prima riunione il Comitato stabilisce i criteri relativi al proprio funzionamento.

Il gestore presenta al Comitato Tecnico le informazioni relative alle registrazioni degli studenti sul sito www.at-bus.it secondo le modalità di cui all'art. 2.6 del presente accordo.

Entro il 31 maggio 2025 il Comitato Tecnico proporrà alle parti l'eventuale rinnovo del presente Accordo, con o senza modifiche.

Il comitato termina il proprio mandato allo scadere del presente Accordo.

7.2 Eventuale avvio di nuovo processo negoziale

Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente in forma scritta. Nel rispetto degli oneri previsti, le Parti possono eventualmente adeguare il presente Accordo con appositi atti aggiuntivi, ovvero integrarlo

con atti separati e distinti, per attività ulteriori eventualmente richieste dalle Parti, tenuto conto del coordinamento del Comitato Tecnico.

ART. 8 ESTENSIONE E SPONSORIZZAZIONI

8.1 Eventuale estensione della sperimentazione

Regione Toscana, verificati gli esiti dell'esecuzione e del funzionamento del servizio di cui al presente Accordo anche tramite le azioni di monitoraggio del Comitato Tecnico di cui all'Art.8. Funzionamento del Comitato Tecnico", si impegna a valutare eventuali estensioni anche ad altri vettori ovvero a promuovere analoghi accordi in altre città universitarie toscane, in modo da poter estendere la fruizione del servizio di trasporto pubblico urbano agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, anche ai servizi di trasporto offerti nelle altre città universitarie.

8.2 Sponsorizzazioni

L'individuazione di eventuali sponsorizzatori, finanziatori, sostenitori non direttamente finanziari, da attuare congiuntamente con il Comune di Firenze, di cui al penultimo elenco puntato tra gli impegni di Regione Toscana previsti dall'art. 3 "Impegni delle parti" del Protocollo di Intesa, tiene conto in maniera preferenziale del possesso, da parte del potenziale soggetto sponsorizzatore di requisiti etici, morali, di onorabilità, capacità finanziaria e professionale.

Con riferimento ai requisiti di preferenza indicati, la valutazione della documentazione e degli strumenti di cui può disporre il sostenitore/sponsorizzatore per darne verifica, tiene conto delle dimensioni, in termini economici, del soggetto stesso.

ART. 9 CONFLITTO DI INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le Parti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché dei Codici etici e di comportamento delle Parti;
- assicurano che le attività di cui al presente Accordo siano conformi alle normative in materia di igiene, sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Università, ARDSU, Autolinee Toscane, si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto del presente Accordo.

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano, altresì, a garantire per ciascuna fase del trattamento, soprattutto in relazione al trasferimento di dati ed informazioni previsto dall'art. 2.6, misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, così come indicato dall'art. 32 del GDPR 2016/679, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

A tal fine si specificano i trattamenti di dati personali di competenza di ciascun titolare:

- Università degli Studi di Firenze: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi; supporto tecnico per scambio dati con ARDSU ed Autolinee Toscane;
- Autolinee Toscane: erogazione servizio; gestione contabile, raccolta dei dati, previa informativa, supporto tecnico per scambio dati con Università degli Studi di Firenze ed ARDSU;
- ARDSU: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi.

Al fine di permettere il flusso di dati previsto nei precedenti articoli l'Università nomina Autolinee Toscane quale responsabile del trattamento dei dati personali appartenenti agli studenti inseriti nelle white list di cui al precedente articolo 2.6, secondo il contratto sottoscritto contestualmente al presente atto-ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

ART. 11 CONTROVERSIE

Tutte le controversie a cui il presente Accordo potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze.

Letto, firmato e digitalmente sottoscritto,

Università degli Studi di Firenze

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Comune di Firenze

Regione Toscana

Autolinee Toscane S.p.A.